

Omissis

Svolgimento del processo.

1. E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 8.11.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Milano n. 2423 del 30.8.10:

"1. - L'avv. C.P.L. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato accolto l'appello dell'avv. V. L. avverso la sentenza del tribunale di Monza n. 1781/07 e ritenuta la legittimazione passiva di esso ricorrente in un'azione ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., dispiegata nei di lui confronti da controparte, in giudizio successivo a quello in cui l'attività difensiva scorretta era stata tenuta.

2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. - per essere ivi rigettato, per quanto appresso indicato.

3. - Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 89 cod. proc. civ., negando che il difensore di una parte, nei cui confronti sia ordinata la cancellazione di frasi sconvenienti od offensive, possa essere citato in proprio - in luogo, cioè, della parte che egli rappresentava - in un giudizio successivo, avente ad unico oggetto proprio il risarcimento del danno derivante dall'impiego di quelle espressioni. Argomenta, al riguardo, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 26 luglio 2002, n. 11063; Cass. 9 settembre 2008, n. 23333), nel senso che delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte rappresentata, anche quando esse provengano dal difensore; e confuta, ritenendole contraddittorie, le contrarie argomentazioni di Cass. 10916/01 e, reputandole limitate ad un'astratta valutazione di ammissibilità in rito, le indicazioni desumibili da Cass. 3 marzo 2010, n. 5062 e Cass. 9 luglio 2009, n. 16121.

4. - Dal canto suo, il controricorrente ribatte per la sussistenza della passiva legittimazione del difensore della parte, quando sia autore diretto delle offese e, oltretutto, non sia possibile dispiegare la relativa azione nel processo in cui quelle sono formulate (come nel caso in cui siano contenute nelle comparse conclusionali di primo grado).

5. - L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è, a partire dal 2009, chiaramente nel senso dell'ammissibilità di un'azione ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. diretta nei confronti del difensore della parte, soprattutto allorquando non sia possibile il suo dispiegamento nell'ambito del procedimento in cui la condotta sconveniente od offensiva sia stata tenuta: in tal senso, con riferimento a fattispecie singolarmente analoga a quella oggi in esame, è proprio l'affermazione di Cass. 9 luglio 2009, n. 16121, che statuisce che l'azione in parola "può essere proposta ... quando la domanda sia avanzata nei confronti non della parte ma del difensore"; e la pronuncia è confermata - sia pure senza ulteriori approfondimenti - dalla successiva Cass. 3 marzo 2010, n. 5062. Ed anche in tal caso l'affermazione della competenza involge, indirettamente, la proponibilità anche astratta dell'azione, dovendo rifiutarsi - in quanto contraria a logica, a buon senso ed al principio di economia processuale - la tesi della possibilità di individuare come spettante una

competenza su di un'azione che comunque non sarebbe proponibile (argum. ex Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24743).

6. - Deve ritenersi, invero, che la fattispecie dell'art. 89 cod. proc. civ. differisca da quella dell'art. 96 cod. proc. civ., per la quale è affermata l'esclusiva proponibilità nel corso del medesimo giudizio in cui gli atti o comportamenti processuali fonte di responsabilità sono stati posti in essere: in quest'ultima fattispecie, la decisione in ordine a tale responsabilità, sia per Vati che per il quantum, è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa, potendo solo quest'ultimo conoscere degli effetti della condotta processuale complessivamente considerata e qualificabile abusiva di una delle parti e liquidare l'eventuale conseguente danno (giurisprudenza fermissima; tra le molte: Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. 26 agosto 2002, n. 12541; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 16 giugno 1997, n. 5391); e solo con riferimento a tale ultimo istituto la norma non detta una regola sulla competenza, giacchè disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello dell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un'istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio, che non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 14 giugno 2012, n. 9734).

7. - Al contrario, l'art. 89 cod. proc. civ. non sanziona un abuso del processo nel suo complesso considerato e cioè l'esercizio della potestas agendi per scopi sostanzialmente diversi da quelli per i quali è in astratto riconosciuto all'agente, ma, più limitatamente, singole condotte offensive, lesive in se stesse del principio generale del neminem laedere e in quanto tali riconducibili alla generale azione di responsabilità aquiliana. Tanto consente di qualificare l'azione all'interno dello stesso processo, obiettivamente di maggior favore per il danneggiato (in quanto risolta in un mero, agile e deformalizzato, subprocedimento del giudizio principale, del quale mutua interamente il materiale probatorio), come una facoltà per quest'ultimo, riservatagli e al contempo impostagli quando la sua tutela sia possibile nel processo medesimo; ma non si può escludere, invece, la possibilità di agire direttamente, viepiù quando sia preclusa l'azione in seno allo stesso processo (istituzionalmente essendo una tale azione suscettibile di essere diretta soltanto contro la parte, su questo punto dovendo condividersi le conclusioni di Cass. 23333 del 2008, sull'impossibilità di pronunciare condanna nei confronti di chi parte non è), per il tempo in cui la condotta è stata posta in essere o per la prospettazione, frutto della libera determinazione dell'agente, di una responsabilità esclusiva del difensore, in luogo della parte.

8. - Il compiuto sviluppo del più recente orientamento di questa Corte consente quindi di ritenere conforme la gravata sentenza al seguente principio di diritto: il difensore della parte è passivamente di persona legittimato nell'azione per danni da espressioni offensive contenute in atti di un processo proposta davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito quest'ultimo, ove sia

prospettata una specifica responsabilità del difensore stesso, oppure non sia più possibile agire ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. per lo stadio processuale in cui la condotta offensiva ha avuto luogo (ad esempio, in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo od unico grado di merito). E deve quindi proporsi il rigetto del ricorso".

Motivi della decisione.

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma, pur non avendo chiesto di essere sentite in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.

In particolare, ritiene il Collegio che nessun argomento sia stato sviluppato in modo idoneo a comportare il superamento della più recente giurisprudenza, richiamata nella relazione; nè può attualmente configurarsi un contrasto, non essendo quest'ultima stata rimessa successivamente in discussione: è sufficiente pertanto un richiamo a quell'orientamento.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato ed il ricorrente, in quanto soccombente sulla giurisprudenza già formatasi al momento della proposizione del ricorso per cassazione, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 3 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013